



## START-UP INNOVATIVE

### Definizione

La «start-up innovativa» è una **società di capitali, costituita anche in forma cooperativa**, ad alto contenuto tecnologico.

Il D.L. 18/10/2012, n. 179 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità), al fine di sviluppare un ecosistema dell'innovazione dinamico e competitivo tale da incoraggiare l'occupazione nonché una crescita sostenibile.

Le imprese in possesso dei requisiti previsti possono accedere allo status di start-up innovativa iscrivendosi in una Sezione Speciale del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della provincia ove hanno fissato la sede legale.

Di seguito i requisiti che deve possedere la “start up innovativa”, prescritti dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, come successivamente modificato ed integrato.

### Requisiti cumulativi

La start-up deve possedere contemporaneamente **tutti i seguenti requisiti**:

- è una **microimpresa o una piccola o media impresa** come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003<sup>1 2</sup>;
- è **costituita da non più di sessanta mesi**;
- è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

<sup>1</sup> La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro

- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

<sup>2</sup> Requisito introdotto dall'art. 28 della legge 16/12/2024, n. 193 (in vigore dal 18/12/2024)

- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico** e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.<sup>3</sup>

### Requisiti alternativi

Oltre ai requisiti sopra esposti, la start-up deve possedere, al fine di dimostrare il suo carattere innovativo, **almeno uno tra i seguenti requisiti:**

- **le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15%** del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Tali spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- **impiego come dipendenti o collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore **ad un terzo della forza lavoro** complessiva, di personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, **ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;**
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale** relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente **afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa** <sup>4</sup>.

### Mantenimento dei requisiti di start-up innovativa<sup>5</sup>

La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, dopo la conclusione del **terzo anno**, è consentita **fino a complessivi cinque anni** dalla data di iscrizione nella medesima Sezione Speciale del Registro delle Imprese, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) incremento al 25 % della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

---

<sup>3</sup> Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 6057 del 19/01/2015 ha ritenuto ammissibile il conferimento di una impresa individuale avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, purché l'attività non sia stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi.

<sup>4</sup> il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 218430 del 29/10/15 ha precisato che per soddisfare quest'ultimo requisito è sufficiente che la start up abbia presentato domanda per la registrazione del brevetto.

<sup>5</sup> Requisiti modificati dall'art. 28 della legge 16/12/2024, n. 193 (in vigore dal 18/12/2024).

b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;

d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000,00 €, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

e) ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese può essere esteso **per ulteriori periodi di due anni**, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;

b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100% annuo.

**Le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa**, come sopra indicati, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, **nella Sezione Speciale** del Registro delle Imprese riservata alle **Piccole e Medie imprese Innovative** (PMI innovative).